

FOGLIO FEDERALE

Anno XLIV

Berna, 26 ottobre 1961

Volume I

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento: anno fr. 11. —, semestre fr. 6.50, con allegata la *Raccolta delle leggi federali*. — Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. S. A., a Bellinzona (Telefono 5 18 71) — Conto corrente postale XI 690.

SUNTI DI MESSAGGI

del

Consiglio federale all'Assemblea federale

In questa rubrica sono annunciati, con un breve sunto, i messaggi e i rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale, non pubblicati in lingua italiana. Nella parentesi finale (prima parte) è dato il riferimento alla pubblicazione degli originali nell'edizione tedesca e francese del Foglio federale. Per l'ordinazione dei medesimi all'Ufficio degli stampati della Cancelleria federale basta indicare la segnatura (seconda parte della parentesi) e la lingua.

18 settembre 1961

Messaggio a sostegno di un disegno di legge sui cartelli e gli organismi analoghi.

La libertà di concorrenza è limitata sia mediante accordi o associazioni tra aziende, sia mediante atti d'imperio da parte delle vaste organizzazioni economiche che dominano il mercato. Le limitazioni alla concorrenza non sono, in sé, sempre indesiderabili, esse possono però raggiungere un grado tale da costituire un serio ostacolo alla concorrenza stessa nonché un pericolo per il libero esercizio dell'attività economica. Contro di esse la norma costituzionale (art. 31) della libertà di commercio e d'industria rimane inoperante, in quanto, per una prassi instauratasi nel secolo scorso e fedelmente seguita sia dal Consiglio federale sia dal Tribunale federale, essa è intesa come applicabile esclusivamente ai rapporti tra il cittadino e lo Stato ma non già ai rapporti tra privato e privato; onde la Costituzione protegge i singoli dalle interferenze dello Stato ma non da quelle che sono opera di privati. Dal punto di vista costituzionale, pertanto,

i cartelli e le altre restrizioni della concorrenza non sono illeciti; per contro essi cadono sotto le disposizioni generali del diritto privato, cosicchè, in caso di controversia, il giudice può essere chiamato a decidere se un cartello sia lecito o no. Negli ultimi sessant'anni, per esempio, il Tribunale federale ha dovuto trattare un gran numero di tali cause, concernenti, segnalamente, quella forma acuta di attività costringitiva che è il boicottaggio. Già negli anni venti e trenta si sono avuti numerosi interventi parlamentari intesi a richiamare l'attenzione delle autorità sull'insufficienza della lotta, condotta attraverso i tribunali, contro gli abusi perpetrati dai cartelli e sulla necessità di predisporre altri mezzi di difesa della libertà economica. Finalmente, nel 1947, i nuovi articoli economici, introdotti nella Costituzione, vennero ad offrire una sicura base giuridica per l'allestimento dei mezzi di difesa così pressantemente richiesti. Subito si domandò che si applicassero i nuovi disposti costituzionali statuendo la relativa legge sui cartelli. Vi fu anche l'iniziativa del 1955 contro l'abuso della potenza economica, la quale si spingeva fino a proporre di dichiarare illeciti i cartelli. Già nel rapporto su detta iniziativa, il Consiglio federale prometteva l'allestimento della richiesta legge sui cartelli. Pertanto, ancorchè l'iniziativa fosse caduta in votazione popolare, il 26 gennaio 1958, i lavori per la legge continuarono attivamente. Il 9 luglio 1957 il Dipartimento federale dell'economia pubblica istituiva una Commissione peritale, la quale, dopo esaurienti discussioni, allestì, nella primavera del 1959, un suo disegno di legge. Detto disegno fu sottoposto, per preavviso, ai Cantoni e alle associazioni e le opinioni così espresse servirono poi alla Commissione per elaborare un nuovo testo che, quanto all'essenziale, è quello presentato ora dal messaggio. Il messaggio, tracciata in tal modo la genesi del disegno di legge, passa ad esaminare analiticamente il problema dei cartelli nei seguenti capitoli: le restrizioni alla concorrenza nell'economia svizzera; valutazioni economiche e politiche; base costituzionale per la lotta contro gli abusi cartellistici. Il messaggio presenta poi esaurientemente il disegno di legge, dandone, nel quinto capitolo della prima parte, le grandi linee e, nei quattro capitoli della seconda parte, i commenti articolo per articolo. Segue il testo del disegno di legge (1961, II, ted. p. 553, franc. 549 — 18. IX. 1961, N. 8326).

22 settembre 1961

Messaggio per il sovvenzionamento dell'esposizione nazionale svizzera del 1964.

Il messaggio, fatte le opportune osservazioni sull'importanza della manifestazione, propone le prestazioni seguenti: una garanzia di 10 milioni di franchi a copertura parziale del disavanzo presunto; una garanzia di 7,5 milioni a copertura parziale di un disavanzo che s'avverasse superiore a 17 milioni; un sussidio di 2 milioni per il settore agricolo e uno

di 500 000 fr. per i premi d'allevamento. Il messaggio è corredato del disegno di decreto (1961, II, ted. p. 620, franc. p. 618 — 22. IX. 1961, N. 8331).

10 ottobre 1961

Messaggio per la modificazione della legge sulle ferrovie federali.

La vigente legge, del 23 giugno 1944, ha liberato le ferrovie dai pesanti oneri che le gravavano ed ha provveduto, nello stesso tempo, ai mezzi necessari per evitare un nuovo indebitamento, dando, alla massima impresa statale, la possibilità di seguire i principi di una sana economia aziendale. L'attuale situazione delle ferrovie prova che la soluzione trovata dalla legge del 1944 è stata buona. Le modificazioni ora proposte non contrastano in nulla lo spirito di detta soluzione e si limitano ad adeguare ad esso alcune disposizioni concernenti il finanziamento delle costruzioni. Il messaggio espone il sistema di finanziamento attualmente in vigore, mostra come sia inadeguato alle necessità edilizie dei prossimi anni e propone, infine, un sistema modificato. Esso reca, allegato, il pertinente disegno di legge (1961, II, ted. p. 749, franc. p. 752 — 10. X. 1961, N. 8330).

29 settembre 1961

Messaggio per l'acquisto di un terreno a Urdorf.

È proposto lo stanziamento di un credito di 3 700 200 franchi per l'acquisto di un terreno a Urdorf (Zurigo) destinato alla costruzione di case d'abitazione per il personale federale (1961, II, ted. p. 763, franc. p. 767 — 29. IX. 1961, N. 8365).

Sunti di Messaggi del Consiglio federale all'Assemblea federale

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1961
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	43
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	26.10.1961
Date	
Data	
Seite	1381-1383
Page	
Pagina	
Ref. No	10 154 314

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.
Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.
Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.